

polia

TRIBUNALE DI PESARO

Piazzale Carducci 12 Pesaro



Sito: www.tribunalepesaro.it
Tel. 0721/697278 Fax 0721/370728

CIRCOLARE
n. 28
2021

C

Pesaro, 05.05.2021

Oggetto: procedimento di opposizione allo stato passivo fallimentare ex art. 98 legge fallimentare – contributo unificato

QUADRO NORMATIVO

Gli artt. 98 e 99 l. fall. si occupano di tre diversi tipi di rimedi, a seconda che il provvedimento del Giudice Delegato ai fallimenti venga contestato:

- dal creditore insoddisfatto (opposizione);
- da un soggetto diverso dal creditore richiedente l'ammissione al passivo fallimentare (impugnazione);
- infine in ipotesi di circostanze nuove e prima sconosciute (revocazione).

La norma (art. 99 comma 1, l. fall.) usa genericamente e cumulativamente l'espressione "impugnazioni".

INTERPRETAZIONE DELL'UFFICIO

Va richiamata, sul punto, la Suprema Corte che, quando fa riferimento all'impugnazione, ne individua la natura di strumento che mira a contestare il provvedimento emesso da un giudice.

Si ritiene che le ipotesi regolamentate dagli artt. 98 e 99 l. fall. non rappresentino casi di impugnazione, al contrario di quanto avviene con il reclamo al Collegio ovvero i procedimenti cautelari ex art. 669/terdecies c.p.c. Infatti la Cassazione ha chiarito che *"Le controversie in materia di opposizione allo stato passivo non rientrano tra i giudizi di impugnazione in senso proprio, trattandosi piuttosto di un gravame che apre la fase a cognizione piena, sicchè al rigetto del ricorso ex art. 98 l. fall. non consegue l'obbligo per l'opponente di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115 del 2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato"* (cfr. Cass. civ. Sez. I, sent 25/01/2018, n. 1895)

APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE

La nota n. 212174 del 29/12/2020, che si allega, secondo una diversa ricostruzione e interpretazione della normativa, evidenzia la collocazione del procedimento di opposizione allo stato passivo nel novero dei procedimenti camerali e richiama quanto già indicato dalla circolare DAG 59390 del 04/04/2016 ove *“per le fasi di natura giurisdizionale della altre procedure concorsuali, come pure per le fasi endoprocessuali della procedura fallimentare non ricomprese nel campo di applicazione del già citato art. 12, comma 5, dovrà farsi riferimento alla dichiarazione di valore resa dall'avvocato ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 115 del 2002 al momento dell'individuazione del giudice competente a decidere sulla domanda proposta e del tipo di procedura azionata”*.

Argomenta: *“per quanto concerne l'inserimento del giudizio di opposizione allo stato passivo nel novero delle impugnazioni, osserva che l'articolo 98 del r.d. n. 267 del 1942, come modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006, è rubricato “Impugnazioni” e, al primo comma, prevede che “Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione e successive modifiche la legge fallimentare”*.

Il successivo art. 99, comma 1, del medesimo regio decreto, come modificato dal d.lgs. n. 169 del 12 settembre 2007, dispone che “Le impugnazioni di cui all'articolo precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97 ovvero, in caso di revocazione, dalla scoperta del fatto o del documento”.

Dalla lettura delle norme sopra riportate sembra non potersi dubitare della natura impugnatoria del procedimento in esame, come peraltro confermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui “l'art. 99 l. fall., nel testo novellato dapprima dal d.lgs. n. 5 del 2006 e successivamente dal d. lgs. N. 169 del 2007, configura il giudizio di opposizione allo stato passivo in senso inequivocabilmente impugnatorio e quindi non ammette né domande nuove da parte dell'opponente (Cass. 8 giugno 2021, n. 9241; Cass. 22 marzo 2010, n. 6900) né domande riconvenzionali del curatore, non previste dal comma quinto della disposizione” (Cass. civ. n. 8246 del 4 aprile 2013).

Orbene, sulla base della ricostruzione sopra riportata può quindi ritenersi che nei procedimenti di opposizione allo stato passivo fallimentare trovi applicazione il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1, lett. B) del D.P.R. n. 115 del 2002 (applicabile, tra gli altri, ai procedimenti in camera di consiglio), con la relativa maggiorazione prevista per le impugnazioni, dal medesimo articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle spese di giustizia.”

Poiché la nota ministeriale (sia pure secondo una ricostruzione normativa non condivisa da questo Ufficio) fornisce indicazioni di natura fiscale in ordine al pagamento del contributo unificato, l'Ufficio, in ottemperanza a quanto disposto dal Ministero, ***dispone che il contributo unificato da corrispondersi per i procedimenti ex art. 98 l. fall. sia quello previsto dall'art. 13, comma 1-bis, del Testo Unico sulle Spese di Giustizia, attualmente pari ad € 147 (€98 + maggiorazione).***

Il presente provvedimento è efficace con riguardo alle nuove procedure radicate presso questo Tribunale.

Viene comunicato a tutto il personale amministrativo e ai magistrati dell'area civile, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro, all'Avvocatura dello Stato, alla Corte di Appello di Ancona.

Il Presidente

Giuseppe Luigi Fanuli